



COMUNE DI MONTOPOLI
IN VAL D'ARNO

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - (☎ 0571/44.98.11)

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° 112 del 29/11/2016

OGGETTO:

ASSEGNAZIONE DI ALCUNI IMMOBILI ASSEGNATI AL COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA. ADEMPIMENTI.

L'anno duemilasedici addì 29 - ventinove - del mese novembre alle ore 21:15 in Montopoli in Val d'Arno, nella sala delle adunanze posta nella Sede Municipale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in seduta ordinaria ed in prima convocazione, in conseguenza di determinazioni prese dalla Giunta previa la trasmissione degli inviti scritti, come da referto agli atti ai termini del Regolamento del Consiglio Comunale.

Assiste il sottoscritto **DOTT. PAOLO DI CARLO** Segretario del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il Sig. **CAPECCHI GIOVANNI** nella veste di Sindaco assume la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della presente adunanza.

Risultano rispettivamente presenti e assenti i Signori:

Consigliere	Presente	Assente
CAPECCHI GIOVANNI	X	-
VANNI LINDA	X	-
RIMICCI JONATHAN	X	-
BONFANTI GIULIO	-	X
VITALI CECILIA	X	-
REMORINI MARINA	X	-
POTT LUCA	X	-
CARLI DAMIANO	X	-
GRONCHI GIACOMO	-	X

Consigliere	Presente	Assente
MOSCILLO MOIRA	-	X
BARTOLI FABIO	X	-
FIorentini SAMUELE	X	-
CRISTIANI CHIARA	X	-
FRESCHI LORENO	X	-
BELLOFATTO DARIO	X	-
RAFFAELLI ERICA	-	X
VANNI MARIA	X	-

Esecutività: **Immediatamente Esecutiva**

Assessori Esterni	Presente	Assente
MARZINI ROBERTO	X	-
SCALI CRISTINA	X	-
VARALLO ALESSANDRO	X	-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con decreto dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di prot. n. 11078 dell'14.03.2016 è stato assegnato a questo Comune per la successiva utilizzazione a fini istituzionali, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lett e) del Decreto Lgs. 06.09.2011, n. 159 e s.m.i, i beni immobili di seguito descritti:

«Appartamento sito a Montopoli in Val d'Arno (Pi) via Trento n. 5 frazione Capanne, identificato in catasto sul Foglio di Mappa 10 particella 99 sub. 5 con graffata la particella 100 unita alla particella 216 e alla particella 439, oggi identificato con il Foglio di Mappa 10 particella 99 sub. **6** (Kb I-PI-316966)»;

«Box Auto sito a Montopoli in Val d'Arno (Pi) via Trento n. 5 fraz.ne Capanne, identificato in catasto sul Foglio di Mappa 10 particella 99 sub. **4** (Kb I-PI-316967)»;

confiscati con decreto emesso dal Tribunale di Catania - Sezione Misure di Prevenzione, emesso in data 24.06.2011 e divenuto definitivo il 18.03.2015 in danno di Aiello Vincenzo Maria;

Visto il verbale di consegna del bene immobile confiscato, sottoscritto tra le parti interessate in data 12.04.2016;

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 in data 29.04.2016 si è proceduto all'acquisizione, senza onere per il Comune, dall'Erario dello Stato dei beni immobili confiscati come meglio nella premessa individuati, al fine di poterli utilizzarle per finalità sociali, autorizzando il Responsabile del Settore IV° (Patrimonio e OO.PP.) a prendere in consegna il bene in parola;

Preso atto che, successivamente si è altresì provveduto alla

1. Trascrizione del provvedimento a favore del Comune di Montopoli presso l'Agenzia del Territorio- Conservatoria dei Registri Immobiliari di Livorno in data 17/06/2016 al n. 9562 di registro generale ed al n. 6378 di registro particolare;
2. -Voltura in data 17/06/2016 presso l'Agenzia delle Entrate;

Considerato che la rappresentazione catastale dei beni deve essere aggiornata e che conseguentemente, pur rimanendo inalterati i beni oggetto della presente deliberazione, gli stessi potranno avere differenti coordinate catastali rispetto a quelle precedentemente indicate;

Preso atto che l'articolo 48, comma 3, lettera c) del D.Lgs. 159 del 2011 e s.m.i. testualmente prevede che: *“beni immobili sono:omissis c) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato. L'elenco, reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative*

sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, e agli operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti. La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo. I beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. Alla scadenza di sei mesi il sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura.”

Preso inoltre atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 48 del D.Lgs. 159 del 2011 e s.m.i., i trasferimenti e le cessioni dei beni in esso richiamati, disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta;

Visti i contatti intercorsi con la Società della Salute del Valdarno Inferiore e la comunicazione del medesimo soggetto pervenuta al protocollo dell'Ente in data 13.10.2016, prot. arrivo n. 14743;

Visto l'art. 59 della Legge Regionale Toscana n. 41/2005 che, al fine di contrastare la violenza contro le donne ed i minori in ambito familiare, favorisce la realizzazione di interventi di rete per offrire le risposte necessarie alle varie tipologie di violenza, allo scopo di limitare i danni e di superare gli effetti da questa procurati alla singola donna o minore.

Considerato che la Legge n. 383/2000 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di associazionismo come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;

Preso atto che l'art. 13 della Legge Regionale Toscana n. 42/2002 e successive modifiche, al fine di contribuire alla realizzazione di programmi di interesse regionale e locale, prevede la possibilità per gli Enti Pubblici di convenzionarsi con le organizzazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale previsto dalla stessa normativa.

Vista la Legge n. 119 del 2013 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere”.

Esaminate altresì:

- la Legge n. 77 del 2013 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011" entrata in vigore il 1 agosto 2014.
- l'Intesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri sui Requisiti minimi dei Centri antiviolenza e Case Rifugio Rep. Atti n. 146/cu del 27.
- La Direttiva 2012/29/UE che introduce “La nuova normativa europea a tutela delle vittime di reato” dove si parla espressamente di servizi dedicati e specializzati all’assistenza e al sostegno delle vittime oltre che di operatori formati sul tema.
- il Decreto Legislativo 212/2015 che attua la direttiva europea 2012/29 in materia di diritti,

assistenza e protezione delle vittime di reato.

Considerato che all'interno della medesima comunicazione prot. n. 14473 del 13.10.2016, fra le altre cose, la Società della Salute del Valdarno Inferiore evidenzia quanto sinteticamente di seguito indicato:

“L'Associazione “FRIDA - Donne che sostengono le donne” - è una Onlus che agisce per la prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne, che realizza azioni di sensibilizzazione e formazione sulle tematiche di genere e che fa parte del coordinamento regionale dei centri antiviolenza TOSCA, dell'associazione nazionale D.iR.e- Donne in rete contro la violenza ed è inserita nella mappatura nazionale del servizio telefonico di pubblica utilità del 1522. L'Associazione Frida gestisce dal 2012 Sportelli antiviolenza itineranti nei comuni di San Miniato, Castelfranco di Sotto, Montopoli in Val d'Arno, Santa Croce sull'Arno. Da parte della Società della Salute del Valdarno Inferiore in passato è stata effettuata una manifestazione di interesse per l'individuazione di soggetti del terzo settore e di ogni altro soggetto pubblico o privato disposti a collaborare nell'ambito del tema della violenza di genere e che tra i soggetti partecipanti, l'Associazione “Frida, Donne che sostengono donne”, ha presentato la propria candidatura mettendo a disposizione strutture dedicate all'ospitalità di donne vittime di violenza. La Società della Salute Valdarno Inferiore per la realizzazione di interventi di contrasto alla violenza, agli abusi e maltrattamenti intrafamiliari ed extrafamiliari, collabora su vari progetti attraverso le Linee Guida approvate e adottate nel mese di aprile 2011 e con rapporti di associazione temporanea di scopo con la Onlus sopra citata. E' stata approvata dalla Asl 11 Empoli con determinazione dirigenziale n. 404 del 19/08/14 e dalla SdS Valdarno Inferiore con determinazione dirigenziale n. 131 del 21/08/14 con decorrenza 1 settembre 2014 la “Convenzione per l'integrazione della rete territoriale a supporto del Codice Rosa nel territorio dell'Azienda Asl 11 Empoli tra la stessa Azienda, la SdS Valdarno Inferiore, l'associazione Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli, Centro Donna Lilith e l'Associazione Frida” per la messa a disposizione di una camera per l'ospitalità di un nucleo composto o da donna singola o da donna con figli, rinnovata per gli anni successivi fino al 31.12.2016. Nel 2012 la SdS Valdarno Inferiore ha partecipato come partner progettuale dell'Associazione Frida (soggetto capofila) al Bando Ministeriale a cura della Presidenza del Consiglio sulla misura di fondi per l'apertura di centri antiviolenza e casa rifugio con ospitalità per le donne e minori. Con il finanziamento per 24 mesi ottenuto di 317.233,24 euro, al quale la SDS ha partecipato con 69.306 euro, è nato a giugno 2013 il centro antiviolenza Frida Kahlo sul territorio del comune di San Miniato. Trascorsi i 24 mesi di realizzazione del progetto, l'associazione Frida ha chiesto ed ottenuto dal Ministero una proroga fino a febbraio 2015. Successivamente la Società della Salute del Valdarno Inferiore ha sottoscritto una convenzione con l'Associazione Frida per la gestione del Centro Antiviolenza, l'ultima convenzione sottoscritta scade il 31.12.2016”.

Vista la proposta di emendamento presentata dal Consigliere Comunale Linda Vanni al protocollo dell'Ente in data 28.11.2016, prot. arrivo n. 17134, allegata al presente atto sotto la lettera “A” a formarne parte integrante e sostanziale;

Vista la votazione del suddetto emendamento che ha dato esito al seguente risultato:

Consiglieri Comunali presenti: n. 13

Consiglieri Comunali favorevoli : n. 10

Consiglieri Comunali contrari : n. 0

Consiglieri Comunali astenuti : n. 3 (Potì, Carli e Vanni Maria)

Preso atto conseguentemente che l'emendamento proposto risulta essere stato

approvato e che quindi viene modificato il testo della proposta di deliberazione presente agli atti;

Preso altresì atto che nel corso dell'anno 2016 l'Associazione Frida, in partenariato con la Società della Salute Valdarno Inferiore, ha ottenuto il finanziamento da parte della Regione Toscana del progetto Ecate – percorsi di libertà per donne e minori vittime di violenza di genere per il quale è prevista la formale costituzione in Associazione Temporanea di Scopo (ATS) mediante convenzione, attualmente in corso di definizione, da sottoscrivere entro la fine dell'anno 2016.

Considerato altresì che, come evidenziato nella relazione della SDS Valdarno Inferiore: “...omissis.....*Inoltre, ad aprile 2016, è stato presentato al Dipartimento per le pari opportunità il progetto a valere sull'Avviso pubblico “per il potenziamento dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza e ai loro figli e per il rafforzamento della rete dei servizi territoriali”. Il progetto è stato presentato dall'Associazione Frida (capofila) e dalla SdS Valdarno Inferiore (partner) ed ha durata di finanziamento pari a 24 mesi dalla data di concessione dello stesso. La SdS Valdarno Inferiore sostiene, su tale progetto, il cofinanziamento, onere che si è comunque impegnata a sostenere e per il quale sarà sottoscritto apposito atto convenzionale di costituzione in ATS, a seguire la scadenza del 31.12.2016. Secondo quanto previsto dal Bando, all'art. 5, beni immobili e mobili utilizzati per le attività oggetto di avviso non possono essere distolti dalla destinazione d'uso, né alienati per tutta la durata del progetto e per i successivi 5 anni dalla liquidazione finale del contributo....omissis.....”.*

Visto che da luglio 2013 a dicembre 2015 si sono rivolte al Centro antiviolenza Frida per cercare aiuto e sostegno 226 donne vittime di violenza. Di cui il 70% di esse residente nei Comuni del Valdarno Inferiore, il 16% proveniente dai comuni dell'Empolese Valdelsa mentre il 14% delle donne proveniente da altri Comuni della Toscana. Le donne che si sono rivolte al Centro antiviolenza sono nel 71% dei casi di origine italiana, l'11% è di origine africana, il 9% dall'Europa dell'Est e nel 2% dei casi da altri Stati non comunitari. I colloqui svolti al centro antiviolenza sono oltre 700 e 150 le consulenze legali. Le donne accolte per il 16% hanno tra i 17/20 anni, il 36% 21/30 anni, 72% 31/40 anni, 34% 41/50 anni, il 32% 51/60 anni, il 12% 61/70 anni, il 10% dai 70 anni. Il tipo d'accesso è avvenuto tramite i servizi sociali, il codice rosa, le forze dell'ordine, altri anti/associazioni, la consocenza del centro tramite consocenti, volantino e articolo di giornale.

Considerato che, così come espresso dall'Amministrazione Comunale in sede di riunioni della Società della Salute del Valdarno Inferiore, data anche la particolare sensibilità della popolazione sul tema ed il notevole aumento della tipologia e della gravità dei casi di cui attualmente si occupano i Centri Antiviolenza, testimoniato anche dai numerosi articoli di giornale sul tema, è intenzione dei Comuni aderenti alla Società della Salute del Valdarno Inferiore proseguire la positiva esperienza di gestione del Centro Antiviolenza della zona;

Preso atto che, in relazione ai finanziamenti già ottenuti ed a quelli che potrebbero essere di futura concessione, sia da parte ministeriale che della Società della Salute del Valdarno Inferiore, l'Associazione Frida ha l'obbligo di continuare la gestione del Centro posto nella zona per i prossimi anni e che di conseguenza il rapporto tra la Società della Salute sopra richiamata e l'Associazione in questione avrà presumibilmente durata almeno fino all'anno 2020;

Ritenuto che nell'ipotesi di affidamento del servizio all'Associazione di durata inferiore a quella sopra indicata (anno 2020), il Comune di Montopoli in Val d'Arno potrà procedere alla risoluzione anticipata del contratto di comodato;

Ritenuto opportuno fin da ora stabilire che al termine dell'affidamento dei beni oggetto della presente deliberazione alla Società Frida fino alla data del 31.12.2020, salvo ipotesi di risoluzione anticipata, ai fini dell'individuazione del nuovo soggetto gestore degli stessi, si procederà attraverso l'espletazione di procedura pubblica a carattere comparativo;

Considerato che dall'anno 2015 la Società della Salute sostiene - mediante contratto a titolo oneroso - il Centro Antiviolenza (l'immobile dove attualmente si trova è in affitto e, dunque, la SdS tra le spese sostiene anche l'affitto dell'immobile); l'Associazione Frida ha obblighi di manutenzione del Centro e tutte le attività di gestione del Centro stesso;

Preso atto che con la destinazione dell'immobile acquisito a patrimonio del Comune di Montopoli in Val d'Arno alla finalità di Centro Antiviolenza, di fatto, l'Associazione Frida ha una minore entrata in quanto dispone dell'immobile ma non più del rimborso per l'affitto da parte della Società della Salute del Valdarno. Posto che la volontà dell'Amministrazione Comunale è far sì che il servizio continui, che il servizio è già in essere e che la Pubblica Amministrazione ne beneficia con una riduzione di costi, e che in conseguenza di quanto assunto con la presente deliberazione ne deriva una sicura utilità, anche a carattere finanziario, per la pubblica amministrazione.

Considerato altresì che l'affidamento temporaneo all'Associazione "Frida" dell'immobile in questione risponde pienamente alle disposizioni di legge ed in particolare a quanto stabilito dall'articolo 48, comma 3, lettera c) del D.Lgs. 159 del 2011 e s.m.i. In quanto:

- 1) l'assegnazione del bene ad associazioni deve avvenire a titolo gratuito;
- 2) l'individuazione dell'Associazione Frida da parte della Società della Salute del Valdarno Inferiore è avvenuta nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento;
- 3) l'Associazione sta già svolgendo il servizio di gestione del Centro Antiviolenza per conto della Società della Salute del Valdarno Inferiore, ente a cui partecipa anche il Comune di Montopoli in Val d'Arno per cui, seppur indirettamente, l'affidamento della gestione è avvenuto anche in nome e per conto del Comune stesso;
- 4) attraverso l'affidamento della gestione, oltre che rilevanti finalità sociali, si consegue anche l'obiettivo di perseguire il risparmio di risorse pubbliche;

Ritenuto che l'affidamento della gestione debba avere durata perlomeno tale da permettere all'Associazione l'ammortamento degli interventi per rendere l'immobile idoneo alla finalità di destinazione dello stesso e che l'affidamento in questione non possa avere altresì durata inferiore al periodo di gestione del Centro di Accoglienza stabilito dalla Società della Salute del Valdarno Inferiore;

Ritenuto che successivamente all'approvazione della presente deliberazione debba essere stipulato contratto di comodato con il quale, al fine di destinare l'immobile in questione quale Centro Antiviolenza, si conceda a titolo gratuito e per la durata fino alla data del 31.12.2020 l'uso dello stesso all'Associazione "FRIDA – Donne che sostengono le donne". L'immobile in questione, fino alla durata di validità del contratto, potrà anche essere destinato a sede legale dell'Associazione e/o parzialmente a sede di uffici dell'Associazione stessa e comunque ad ogni altro scopo che sia compatibile con la destinazione stabilita dal contratto di comodato;

Ritenuto opportuno che in sede di stipulazione del contratto di comodato intervenga anche la Società della Salute del Valdarno Inferiore, in quanto soggetto che di fatto affida la gestione del servizio all'Associazione e con la quale la stessa ha contatti e relazioni

anche al fine di verificare il corretto svolgimento dell'attività svolta all'interno dei locali concessi dal Comune con il contratto di comodato;

Reputato che stipulazione del contratto di comodato di cui sopra e la relativa decorrenza possa avvenire solo a seguito delle rettifiche catastali e degli interventi sia tecnici che manutentivi necessari al fine di garantire l'abitabilità del bene in questione;

Ritenuto altresì che il contratto di comodato debba prevedere anche una specifica ipotesi di risoluzione anticipata dello stesso, senza possibilità di rivalsa neanche a titolo di risarcimento del danno per i lavori/interventi eventualmente effettuati dalla e/o per conto dell'Associazione, nell'ipotesi in cui la medesima Associazione Frida non effettui più a favore del Comuni del Comprensorio la gestione del Centro Antiviolenza, indipendentemente dal fatto che tale affidamento sia stato dato dalla Società della Salute del Valdarno Inferiore e/o da altro soggetto di natura pubblica;

Visto il Decreto Lgs. n. 159 del 06.09.2011, per come modificato dalla Legge n. 228 del 24.12.2012;

Vista la Legge n. 191/2009;

Visto il Decreto Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto dell'Ente e il Regolamento di Organizzazione dello stesso;

Visto che il presente atto risulta pienamente conforme ed attuativo dei suddetti obiettivi;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1 del del Decreto Lgs 18/08/2000 n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, dal Segretario Comunale, in ordine alla regolarità tecnica, parere che si allega nel fascicolo della presente delibera a formarne parte integrante e sostanziale;

Omesso il parere sulla regolarità contabile in quanto il presente atto, allo stato attuale, non comporta riflessi diretti o indiretti immediati sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, in coerenza con le disposizioni di cui al più volte richiamato D.lgs. n. 159 del 06.09.2011;

Ritenuto pertanto che sussistono tutti gli elementi di fatto e di diritto che legittimano l'approvazione del presente atto, così come emendato nel corso della seduta consiliare;

Esaurita la discussione, il Sindaco pone in votazione il presente punto all'ordine del giorno così come emendato nel corso della seduta consiliare;

Con votazione resa nei modi e forme di Legge che ha fornito il seguente risultato, come accertato dagli Scrutatori e dal Segretario Comunale e proclamato dal Sindaco:

Consiglieri Comunali presenti: n. 13

Consiglieri Comunali favorevoli : n. 10

Consiglieri Comunali contrari : n. 0

Consiglieri Comunali astenuti : n. 3 (Potì, Carli e Vanni Maria)

DELIBERA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata a motivazione di quanto segue;

1. – Di affidare all'Associazione “Frida – Donne che sostengono le donne”, con sede legale in San Miniato- Frazione Ponte a Egola, Piazza Guido Rossa n. 16 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48, comma 3, lett ec) del Decreto Lgs. 06.09.2011, n. 159 e s.m.i, al fine di adibirlo a sede del Centro Antiviolenza, i beni immobili di seguito descritti:
«Appartamento sito a Montopoli in Val d'Arno (Pi) via Trento n. 5 fraz. Capanne, identificato in catasto sul Foglio di Mappa 10 particella 99 sub. 5 con graffata la particella 100 unita alla particella 216 e alla particella 439, oggi identificato con il Foglio di Mappa 10 particella 99 sub. 6 (Kb I-PI-316966)»;
«Box Auto sito a Montopoli in Val d'Arno (Pi) via Trento n. 5 fraz.ne Capanne, identificato in catasto sul Foglio di Mappa 10 particella 99 sub. 4 (Kb I-PI-316967)»;
2. – Di dare atto che la rappresentazione catastale dei beni deve essere aggiornata e che conseguentemente, pur rimanendo inalterati i beni oggetto della presente deliberazione, gli stessi potranno avere diverse coordinate catastali rispetto a quelle precedentemente indicate
3. – Di dare atto che l'affidamento di cui al punto 1. del presente dispositivo, per le motivazioni riportate in premessa, avviene a titolo gratuito e per la durata fino al 31.12.2020, salvo ipotesi di risoluzione anticipata del contratto nell'ipotesi in cui l'Associazione non svolga più le funzioni di soggetto gestore del Centro Antiviolenza.
4. - Di stabilire che da parte della Giunta Comunale con successivo atto dovrà essere approvato schema di contratto di comodato per la concessione dei beni in questione all'Associazione Frida;
5. – Di autorizzare, di conseguenza, il Responsabile del Sett. IV° (Patrimonio e OO.PP.) a dare esecuzione al presente deliberato, provvedendo ad espletare tutti gli adempimenti di conseguenza che si renderanno necessari per la completa destinazione dei beni immobili in argomento alle finalità sopra indicate.
6. – Di trasmettere copia del presente atto agli uffici comunali interessati, per gli adempimenti di loro competenza e all'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
7. – Di dare atto che il presente atto, allo stato attuale, non comporta riflessi diretti o indiretti immediati sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, stante la disposizione di legge (articolo 48, comma 3, lettera c) e comma 14 del D.Lgs. 159 del 2006) che stabilisce che l'affidamento del bene a soggetti terzi non possa che avvenire a titolo gratuito per le finalità stabilite dalla normativa in materia;
8. - Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio del Comunale;
9. Di disporre, ai sensi del combinato disposto al secondo comma dell'art. 829 del Codice Civile e dello Statuto comunale, in relazione agli adempimenti di cui al precedente punto 1) e seguenti, la pubblicazione della presente deliberazione per 15 (quindici) giorni consecutivi all'Albo Pretorio comunale e il suo deposito nella Segreteria Comunale alla libera visione del pubblico per 15 (quindici) giorni consecutivi susseguenti all'undicesimo giorno di pubblicazione, con la contemporanea affissione all'Albo Pretorio comunale e sul sito internet del Comune nella sezione “trasparenza, valutazione e merito” in applicazione di quanto disposto all'art.lo 18 del Decreto Legge 22/06/2012 n. 84 così come poi convertito con modificazioni dalla Legge 07/08/2012 n. 134 e come poi in ultimo disposto dall'art.lo 26 comma 2 del Decreto Lgs. n. 33 del 14/03/13;

- 10.** – Di dare atto che, ai sensi art.lo 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga che il presente atto amministrativo sia illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre:
- a** - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ex art.lo 8 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e successive modifiche ed integrazioni, entro 120 giorni dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;
 - b** - ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R., ex art.lo 2 lett. b) della Legge 06/12/1971, n. 1034 e successive modifiche ed integrazioni, entro 60 giorni dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità di provvedere con urgenza in merito, per le motivazioni indicate nel corso del dibattimento;

Con votazione resa nei modi e forme di Legge che ha fornito il seguente risultato, come accertato dagli Scrutatori e dal Segretario Comunale e proclamato dal Sindaco:

Consiglieri Comunali presenti: n. 13

Consiglieri Comunali favorevoli : n. 10

Consiglieri Comunali contrari : n. 0

Consiglieri Comunali astenuti : n 3 (Potì, Carli e Vanni Maria)

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134 comma 4° del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to CAPECCHI GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to DOTT. PAOLO DI CARLO

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 04/01/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT. PAOLO DI CARLO

La presente è copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Li 04/01/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio come sopra indicato giusta la relazione del messo comunale e che contro di essa non sono stati presentati reclami ed opposizioni da parte dei Consiglieri comunali ai fini del controllo eventuale di cui all'art. 127 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per:

- decorrenza del termine di dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n.267/2000.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
